



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE

La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Isabella Mariani	Presidente relatore
dott. Paolo Sangiuolo	Giudice
dott. Alessandra Guerrieri	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1077/2025** promossa da:

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. POUCHE' RA S *C.F._1* CORSO LODI 22 20135 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARIA VALLE 3 20122 MILANO presso il difensore avv. POUCHE' PIETRO

opponente

contro

Controparte_2 (C.F.), con il patrocinio dell'avv. ATTERITANO ANUELE *C.F._2*) VIA MARCHE 1 00187 ROMA; *Parte_1* *C.F._3*) VIA POSILLIPO 405 80123 NAPOLI; i 1 00187 ROMA presso il difensore avv. ATTERITANO ANDREA

opposto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso congiuntamente:

che l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, dato atto di quanto sopra e accertata la regolarità delle dichiarazioni di rispettiva rinuncia agli atti e all'azione e accettazione e delle relative notifiche voglia dichiarare, anche con provvedimento emesso fuori udienza, - - l'estinzione del presente giudizio ex art. 306 cod. proc. civ. con compensazione integrale delle spese di lite; la revoca del Decreto come da richiesta congiunta delle Parti; e la restituzione a *CP_1* della Garanzia n. 460011860109 emessa in suo favore da *Controparte_3* il 27 novembre 2025 e depositata da *CP_1* presso la cancelleria il 28 novembre 2025, come modificata e integrata per estendere la validità e depositata da *CP_1* l'8 giugno 2026.

Fatto e diritto

Premesso che:

La Corte di Appello di Firenze, con il decreto n. 124/2025 del 26 maggio 2025 accoglieva il ricorso di ACG, dichiarando l'immediata efficacia esecutiva del *Pt_2* meglio descritto in atti, sul territorio nazionale nei confronti di *CP_1*

Cont notificava il Decreto a *CP_1* in data 28 maggio 2025 via pec.

CP_1 notificava in data 6 giugno 2025 l'atto di citazione in opposizione al riconoscimento del Lodo chiedendo: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa sospensione, inaudita altera parte, ex art. 840 c.p.c., dell'esecutività del Lodo emesso in data 3 marzo 2025 dalla Corte Arbitrale Internazionale della Camera Internazionale di Commercio, sede di Londra, nel procedimento No. 27072/ELU, e fissazione di un'udienza preliminare per la conferma della sospensione dell'efficacia della esecutività del Lodo concessa con il Decreto, così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza dei poteri necessari da parte del sig. *Controparte_5* a conferire il mandato del 26 marzo 2025 ai legali di *Controparte_2* per il riconoscimento del Lodo e, per l'effetto, revocare il Decreto e negare il riconoscimento del Lodo nel territorio nazionale; Nel merito: - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 840, comma 4 n. 2, c.p.c, la contrarietà del Lodo all'ordine pubblico italiano per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il Decreto e negare il riconoscimento del Lodo nel territorio nazionale; - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 840, comma 3 n. 2, c.p.c, l'impossibilità per *CP_1* di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il Decreto e negare il riconoscimento del Lodo nel territorio nazionale; - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 840, comma 3 n. 4, c.p.c, la non conformità del procedimento arbitrale all'accordo delle parti per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, revocare il Decreto e negare il riconoscimento del Lodo nel territorio nazionale; In ogni caso: - condannare la convenuta a rifondere all'attrice le spese e gli onorari del presente procedimento".

Cont depositava la propria comparsa di costituzione e risposta in data 7 novembre 2025 chiedendo: "voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: in via principale, rigettare l'opposizione ex art. 840 c.p.c. di *CP_1* [...] per le ragioni in fatto e diritto di cui in atti e, per l'effetto, confermare il decreto presidenziale di exequatur 3 n. cronol. 124/2025 del 26 maggio 2025 (r.g. 248/2025),

con cui è stato riconosciuto e dichiarato esecutivo in Italia il lodo del 3 marzo 2025 tra *Controparte_2* e *Controparte_1* in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione ex art. 840 c.p.c. di *Controparte_1*, confermare il decreto presidenziale di exequatur n. cronol. 124/2025 del 26 maggio 2025 (r.g. 248/2025) con riferimento al capo c) del dispositivo del *Pt_2*, in quanto non opposto, e, quindi, per l'importo di Euro 2.312.508,14, oltre interessi; con vittoria di spese, competenze e onorari per la fase sommaria e di merito del presente procedimento".

La esecutività del lodo veniva sospesa con apposizione di garanzia a carico di [...] *CP_1*, che ottemperava.

Le parti comparivano davanti alla Corte di appello in data 21 aprile 2026 e veniva tentata la conciliazione.

Di seguito venivano predisposti numerosi rinvii su richiesta congiunta delle parti per addivenire a componimento bonario.

In data 3 settembre 2026 *CP_1* ha notificato ad *Cont*, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., dichiarazione di rinuncia agli atti del presente giudizio e all'azione, il tutto a spese integralmente compensate.

A propria volta, in data 3 settembre 2026 ACG ha notificato a *CP_1* ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., dichiarazione di accettazione dell'altrui rinuncia agli atti del giudizio e all'azione e contestuale rinuncia agli atti del giudizio e all'azione, a spese integralmente compensate.

- posto che le parti hanno dichiarato di rinunciare alla azione e accettare la rinuncia alla azione dovendosi pertanto ritenere cessata la materia del contendere per carenza di interesse ad agire e contraddire;
- rilevato che entrambe le parti hanno concluso per la compensazione integrale delle spese di giudizio, oltreché per la revoca del decreto di questa Corte che ha dichiarato la esecutività del lodo cui è seguito il giudizio di opposizione, ed oltreché per l'ordine di restituzione della garanzia depositata da *CP_1* in ottemperanza della ordinanza del 15 ottobre 2025 della Presidente della Sezione;
- ritenuto di potere provvedere in conformità;

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato:

- DICHIARA cessata la materia del contendere tra *Controparte_1* e [...] *Controparte_2* ;
- REVOCA il Decreto di questa Corte 124/2025 di declaratoria di efficacia esecutiva del Lodo 3 marzo 2025 nel procedimento 27072 /ELU amministrato dalla Camera di Commercio di Parigi meglio descritto in atti;
- DISPONE la restituzione a *CP_1* della Garanzia n. 460011860109 emessa in suo favore da *Controparte_3* il 27 novembre 2025 e depositata da *CP_1* presso la cancelleria il 28 novembre 2025, come modificata e integrata per estendere la validità e depositata da *CP_1* l'8 giugno 2026
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 8 SETTEMBRE 2026

La Presidente Istruttrice

Dott.ssa Isabella Mariani